



Città di Oria

(Provincia di Brindisi)

ORD. N. 96 DEL 12/06/2025

OGGETTO: Ordinanza relativa alla pulizia e manutenzione di aree e immobili privati in area urbana a tutela del decoro, dell'igiene e salute pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO

- che sul territorio comunale esistono numerose aree a verde, giardini, terreni, ville e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o poco curati, per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale e che comportano altresì il proliferare di insetti e ratti, vanificando lo sforzo effettuato dal Servizio Igiene e Sanità in ordine alla disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale;
- che la predetta incuria, oltre a sminuire il decoro del Comune e delle aree private attigue, facilita la propagazione di vegetazione infestante, può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale; può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata; può costituire talvolta ricettacolo di sporcizie e rifiuti; può ostruire tombini e caditoie stradali; può, con la caduta di foglie e/o frutti, dai rami che si protendono oltre il ciglio stradale, rendere scivolosa l'area pubblica;
- che periodicamente pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti proprio al predetto stato di incuria e abbandono sopra evidenziati;

- che il perdurare di tali situazioni di abbandono e degrado sono, oltre che causa di pericoli per la salute e la pubblica incolumità, anche causa di potenziali incendi per fatti dolosi o di auto combustione;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo, rischi di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino, intimando ai proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini, terreni e verde privato che risultino in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

RITENUTO il sussistere dei motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario, di degrado ambientale e di sicurezza;

VISTI

- la legge vigente in materia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali;
- la legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 7 bis e 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al sindaco il potere di ordinanza in materia;
 - il D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.;
 - il D.Lgs. 285/1992 “Codice della Strada” 30 aprile 1992 e s.m.i.;
 - la Legge 689/81 e s.m.i.;
 - la Legge 353/2000 - L.R. 18/2000 – L.R. 53/2019: “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025”;
 - il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 291 del 16/06/2023 - Rettifica e integrazione al DPGR n. 258 del 1 giugno 2023 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2023, ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”,

ORDINA

per esigenze di tutela ambientale, di decoro, di prevenzione incendi e di salvaguardia dell'igiene e sanità pubblica, con effetto immediato e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,

a tutti i proprietari, possessori, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei terreni incolti, cortili, giardini, orti, aree libere non edificate e aree verdi in genere, in prossimità di civili abitazioni o prospicienti su strade, spazi ed aree pubbliche o private, ricadenti all'interno del territorio comunale in zone urbane ed extraurbane, **di provvedere a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità civile e penale ai seguenti interventi:**

1. taglio della vegetazione incolta, e, in particolare, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti e alla loro rimozione;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
2. taglio delle siepi, dei rami delle alberature e delle piante che si protendono su suolo pubblico, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
4. pulizia e sgombero di ogni materiale e rifiuto presente nell'area, che possa cagionare umidità, cattive esalazioni, ricovero per animali di ogni genere e altri inconvenienti igienico sanitari;
5. manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di evitare la presenza di vegetazione spontanea e garantirne il decoro e l'immagine dello stesso, nonché lo stato di conservazione delle strutture edili a tutela della pubblica e privata incolumità;
6. pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici - griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere ed in particolare di colombi;

Tutti i suddetti interventi dovranno comunque essere effettuati ciclicamente per tutto il periodo estivo in maniera di garantire la costante pulizia e manutenzione dei luoghi, non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni specie, nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti.

La presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione all'albo pretorio e avrà durata ***sino al 31/10/2025.***

AVVERTE CHE

- il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento;
- in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicherà ai contravventori la sanzione amministrativa pecuniaria secondo la vigente normativa in materia;
- che in caso di mancato rispetto di quanto stabilito con la presente ordinanza il Comune potrà provvedere in virtù della sanzione amministrativa accessoria dell'esecuzione dei lavori con l'addebito al proprietario o possessore inadempiente delle spese sostenute per i lavori di bonifica, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e che ne venga data ampia diffusione tramite i mezzi di comunicazione locale;
- sia trasmessa al Comando della Polizia Locale, pec: poliziamunicipale.comune.oria@pec.rupar.puglia.it;
- sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri Sezione Forestale di Ceglie Messapica, pec: fbr43434@pec.carabinieri.it;
- sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Oria, pec: tbr21273@pec.carabinieri.it;
- gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare, per l'inosservanza della presente Ordinanza, a persone e/o beni mobili e immobili a seguito di eventuali infortuni, incidenti e/o incendi (artt. 423, 423 bis, 424, 425 e 449 del C.P);
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Lì 12/06/2025

SINDACO
f.to Cosimo FERRETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1317

Su conforme attestazione del Segretario Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 12/06/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 12/06/2025

ADDETTO SEGRETERIA

f.to Antonio CARAGLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Oria, 12/06/2025
